



FNOMCeO

ALL. 2

DOTT. GIUSEPPE RUOCCO
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE
EMAIL segr.dgprev@sanita.it

2014/3184-20-03-2014-PARTENZA

Al Presidente

Oggetto: D.Lgs. 19/14 recante "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario".

Illustre Direttore,

come è noto alla S.V. l'art. 286-sexies, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 recante "**Misure specifiche di prevenzione**", introdotto dal decreto legislativo n. 19/14, stabilisce che, qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro debba adottare **la sorveglianza sanitaria**.

L'art. 286-septies, comma 2, del D.Lgs. 81/08 recante "Sanzioni", introdotto dal decreto legislativo n. 19/14, prevede che "il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies".

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 286-sexies, comma 1, lett. e), che prevede la sorveglianza sanitaria negli studi medici e odontoiatrici con lavoratori, si rileva che questa Federazione è intervenuta nelle sedi istituzionali per evidenziare che, pur condividendo la ratio e l'impostazione del provvedimento indicato in oggetto, occorre valutare l'impatto sugli studi medici e odontoiatrici dell'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato FADDA nella seduta delle Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità del 30 gennaio 2014 ha condiviso questa impostazione, sottolineando che "**la misura della sorveglianza sanitaria, in base al provvedimento in esame, debba essere adottata, qualora la valutazione dei rischi evidenzi il pericolo di ferite da taglio o da punta e di infezione**". Le Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità nella seduta del 30 gennaio 2014 hanno quindi espresso un parere favorevole al provvedimento, con la seguente osservazione: "valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione concernente l'obbligo di sorveglianza sanitaria - di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 286-sexies dello schema di decreto - al fine di chiarire che tale misura di prevenzione specifica debba essere adottata, qualora risulti necessaria in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/54/CE (detto articolo, richiamato dalla clausola 6, comma 2, dell'accordo quadro citato in premessa, prevede che la sorveglianza sanitaria sia adottata "se del caso", sulla base dei risultati della valutazione dei rischi)".

Nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2014 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene che l'attuale formulazione del decreto risponda pienamente alla osservazione delle Commissioni riunite Lavoro e Igiene e

Sanità del Senato (All. n. 1) e quindi che il testo del decreto non necessiti di ulteriori modifiche.

Sembrerebbe infatti evidente che in uno studio medico e odontoiatrico con lavoratori, per quanto concerne il rischio delle ferite da taglio o da punta, la valutazione dei rischi dovrebbe evidenziare che il rischio per i lavoratori possa essere solamente di natura accidentale e, quindi, imprevedibile con indagini sanitarie preventive. Nel caso di specie la sorveglianza sanitaria non dovrebbe essere necessaria ex ante; di fatto la nomina del medico competente non potrebbe essere considerata una misura necessaria volta ad evitare che il rischio delle ferite da taglio o da punta si traduca in un infortunio. Il rischio delle ferite da taglio può incorrere infatti solo accidentalmente e si può prevenire con misure specifiche, quali ad esempio la formazione dei lavoratori in ordine ai rischi e alle procedure da adottare.

Ciò non toglie che il quadro normativo sopra delineato non appare rassicurante; infatti la disposizione di cui all'art. 286-sexies del D.Lgs. 81/08 potrebbe dare luogo ad interpretazioni difformi da parte degli ispettori del lavoro che potrebbero applicare le prescrizioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 758/94.

Pertanto, stante quanto suesposto, si chiede a codesta Direzione di chiarire il campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 286-sexies, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 al fine di potere dare certezze ai titolari di studio medico e odontoiatrico con lavoratori.

Cordiali saluti

 Amedeo Bianco


MF

In data 30 gennaio 2014 è stato acquisito il parere favorevole della Commissioni riunite 11° e 12° del Senato della Repubblica con la seguente osservazione:

“valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione concernente l'obbligo di sorveglianza sanitaria – di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 286-sexies dello schema di decreto- al fine di chiarire che tale misura di prevenzione specifica deve essere adottata qualora risulti necessaria in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 200/54/CE (detto articolo, richiamato dalla clausola 6, comma 2, dell'accordo quadro citato in premessa, prevede che la sorveglianza sanitaria sia adottata “se del caso”, sulla base della valutazione dei rischi).

Giova al riguardo osservare che già l'articolo 286-sexies, comma 1, capoverso e lettera e) prevede che, qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro debba adottare anche la misura della sorveglianza sanitaria.

Si ritiene pertanto che la attuale formulazione dell'articolo 286-sexies, sopra citato risponda pienamente all'osservazione formulata dalla Commissione.

Si evidenzia infine che la XIV Commissione della Camera in data 30 gennaio 2014 ha reso il proprio parere favorevole; inoltre la 14° sottocommissione per i pareri del Senato in data 8 gennaio 2014, ha reso il proprio parere favorevole, con osservazioni, alle Commissioni 11° e 12°.